COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 397

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore (1157) 397, 408

PRESIDENTE 397, 398, 408, 409, 411, 412, 413
LOZZA 398
CAVALLOTTI 398
ROSINI 408, 409
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . 409, 411, 412, 413
VISCHIA 409
TRABUCCHI 411, 412, 413
PINO 411, 412

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FRANCESCHINI FRANCESCO ed altri: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio Superiore delle antichità e belle arti) (1020) 398

PRESIDENTE . 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408
MARANGONE VITTORIO, *Relatore* 398, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407
MARCHESI 400
GAUDIOSO 400
NATTA 401, 402
FRANCESCHINI FRANCESCO 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408
MALAGUGINI 403
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 403, 405, 406, 408

PAG.

BADALONI MARIA 403
CARONIA 403
PIRZALIS 406, 407
FABRIANI 406

Votazione segreta:

PRESIDENTE 413

La seduta comincia alle 9,30.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Mazza sostituisce il deputato Moro, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. (1157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Nella seduta precedente avevamo iniziato l'esame dell'articolo 2; l'onorevole Rosini aveva presentato a questo articolo il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole:* 200 posti di ruolo, *con le altre:* 240 posti di ruolo ».

Collegati a questo erano altri emendamenti, sempre dell'onorevole Rosini.

ART. 4.

« *Sostituire le parole:* lire 144.500.000, *con le altre:* lire 110.000.000 ».

ART. 5.

« *Sostituire le parole:* lire 147.000.000, *con le altre:* lire 126.000.000 ».

Di fronte a tali emendamenti, io sospesi la discussione del disegno di legge per conoscere in merito il parere della IV Commissione. La IV Commissione, alla quale gli emendamenti sono stati subito inviati, non ci ha ancora risposto. D'altronde, essa ha diritto ad otto giorni di tempo per esprimere il suo parere; di modo che, se gli emendamenti non fossero ritirati, noi dovremmo rinviare ancora la discussione del disegno di legge. Mi consta peraltro che l'argomento di questi emendamenti è stato già discusso davanti alla IV Commissione.

Io lascio decidere alla Commissione se, in assenza dell'onorevole Rosini, dobbiamo considerare ritirati gli emendamenti.

LOZZA. Io credo che l'onorevole Rosini intendesse ritirare l'emendamento, ma che volesse prima dare una spiegazione.

PRESIDENTE. La spiegazione la conosciamo tutti: è il modo di calcolare lo stipendio medio per ogni professore universitario e per ogni assistente. È una vecchia questione sempre discussa tra il Ministero della pubblica istruzione e quello del tesoro e sempre risolta nel senso indicato dal disegno di legge.

CAVALLOTTI. Io propongo che, in attesa dell'onorevole Rosini, si discuta intanto il secondo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge n. 1157.

(*Così rimane stabilito*)

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio Superiore delle antichità e belle arti). (1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco, Vischia, Pitzalis, Savio Emanuela e Badaloni Maria: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio Superiore delle antichità e belle arti).

In data 22 luglio 1954, era stato richiesto il parere della I Commissione (Interni). Quella Commissione ha lasciato trascorrere i termini senza inviare il parere. Successivamente, e precisamente il 17 di questo mese, la I Commissione ha richiesto una proroga. Tale proroga, essendo intervenuta dopo la scadenza dei termini, non è accettabile. Pertanto, si deve intendere che la I Commissione abbia rinunziato ad esprimere il suo parere.

L'onorevole Vittorio Marangone, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli Colleghi! La proposta di legge sottoposta al nostro esame è dovuta a due motivi; innanzi tutto, alcune importanti categorie sollecitano queste modifiche perché esse non sono sufficientemente rappresentate nel Consiglio Superiore delle antichità e belle arti; in secondo luogo, alcune sezioni, e precisamente quelle che formano l'oggetto di questa legge, essendo le sezioni che hanno maggiore lavoro, non possono funzionare con la celerità e la capacità necessarie. Questo è il pensiero delle persone più direttamente interessate.

Noi osserviamo, però, che questa proposta di legge non fa che modificare una legge precedente, evidentemente ritenendola imperfetta. Senonché neppure queste modifiche rappresentano la perfezione, purtuttavia, costituiscono un passo avanti.

Noi ci troviamo a discutere di quel Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, per il quale è ben difficile che la strada giusta sia quella di farne un organismo burocratico, poiché la materia di sua competenza sfugge a quelle che possono essere organizzazione e funzionalità, nel senso stretto della parola. Quando si parla di arte e di artisti, tutto ciò che rappresenta burocrazia è completamente staccato dalla natura stessa di queste persone e delle funzioni che esse sono chiamate ad esplicare.

La nuova legge propone di portare il numero dei membri del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti da 25 a 31. Si tratta ora di vedere, con un esame approfondito, dove ed in che modo deve avvenire questa maggiorazione del numero dei rappresentanti, in altre parole, si tratta di stabilire quali sezioni devono veder aumentato

il numero dei loro membri per una maggiore funzionalità, ed in che modo deve essere attuato l'aumento proposto dall'onorevole Franceschini.

Un primo punto, abbastanza contrastato da tutti i professori che sono nemici dei Magisteri ed un poco denigratori dei medesimi – perché non dirlo, se questa è la realtà? –, è quello che estende il diritto di eleggere e di essere eletti anche ai professori delle facoltà di Magistero. A questo proposito io ritengo, invece, che noi non possiamo condividere questa posizione. Non è compito nostro di esaminare oggi quali sono le funzioni delle facoltà di Magistero, se esse rispondono alle necessità della cultura italiana, a certe esigenze della nostra scuola media, soprattutto delle scuole magistrali. Ma è nostro compito osservare semplicemente che, esistendo queste facoltà universitarie, non possiamo esimerci dall'estendere anche ai loro professori il diritto di eleggere e di essere eletti. In sostanza, per quanto riguarda la sezione II che si occupa di arte mediœvale e moderna, l'unica modificazione introdotta dalla proposta di legge, rispetto alla situazione precedente, è appunto l'estensione del diritto di eleggere e di essere eletti anche ai professori dei Magisteri; infatti, per tale sezione non è disposto alcun aumento di membri.

Per le sezioni III, IV e V, che sono quelle che lavorano di più, l'onorevole Franceschini propone, invece, di aumentare il numero dei rispettivi membri, portandoli da 5 a 7.

La III sezione, che si occupa dei monumenti, di urbanistica e di bellezze naturali, merita una particolare attenzione da parte nostra, poiché, addentrandoci in questo campo, entriamo in una polveriera pronta a scoppiare ad ogni minuto, come ben sa chi segue la polemica che si svolge a questo riguardo anche sulla stampa più accreditata. Pure l'altra settimana sulla terza pagina del *Corriere della Sera* è comparso un articolo violento dove abbondavano le espressioni non certo gentili: si parlava di grida di dolore, di violenze, si affermava che l'Italia si distrugge ed altre cose del genere. Entriamo, quindi, ripeto, in un campo estremamente pericoloso.

C'è poi la famosa legge del 2 per cento di cui ci siamo occupati più volte e che non si riesce a far osservare. Ora, poiché abbiamo un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ai Lavori pubblici, ma non abbiamo un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nel Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, io ritengo che la modifica proposta dall'onorevole Franceschini, introducendo, in omaggio al principio della reciprocità, un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, designato dal medesimo, nel Consiglio Superiore delle antichità e belle arti e precisamente in questa III sezione, possa giovare anche all'applicazione di quella legge tanto controversa.

Passando poi a considerare la IV sezione, che è quella delle arti figurative contemporanee e relative scuole, possiamo accorgerci subito che entriamo in un vespaio sempre in agitazione. Ed io ritengo che le preoccupazioni, le discordie, i pareri controversi di quanti si occupano delle arti figurative moderne, siano giustificati soprattutto dalla situazione di insufficienza che attualmente esiste Bisogna che noi comprendiamo una volta per sempre, che gli artisti, in sostanza, sono dei produttori, e dei produttori in concorrenza spietata tra loro, gli uni contro gli altri armati. Essi, infatti, si trovano di fronte ad un mercato chiuso, e quanto più è difficile per loro collocare le proprie opere, tanto più sono insufficienti le loro condizioni di vita e di lavoro. Ed il contrasto si acuisce sempre più, di modo che questa è materia delicatissima, in cui dobbiamo cercare di essere il più larghi possibile, anche nei riguardi dei rappresentanti che devono far parte di questa sezione, appunto per ovviare almeno in parte a queste difficoltà.

Mi sembra, invece, che proprio a questo proposito la legge consenta un po' troppo al Ministro ed un po' troppo poco ad una libera elezione. Infatti, secondo la proposta di legge Franceschini avremmo per questa sezione, in sproporzione con le altre, quattro membri scelti dal Ministro rispetto a tre eletti. Io ho quindi presentato a tale riguardo un emendamento che confido sarà accolto dai colleghi.

Quanto poi alla V sezione che si occupa di arte musicale, di arte drammatica e della danza, nonché delle relative scuole, sarebbe stato opportuno sentire più specificamente le categorie interessate. Ma come è possibile questo, onorevoli colleghi? Per questa sezione vi è un'aggiunta, in quanto viene incluso un rappresentante dell'Accademia nazionale di danza. Io mi sono posto la domanda se sia possibile arrivare ad un'elezione in senso democratico, ma ho dovuto rispondere negativamente. Bisognerà quindi lasciare il comma com'è, fino a quando non vi sarà la possibilità di far eleggere un rappresentante da questa Accademia nazionale di danza che non è configurata ancora in un modo concreto e che ha pochissimi rappresentanti.

Senza considerare che questa è una sezione mista, formata in modo non troppo logico, perché chi si occupa di arte musicale, normalmente non si interessa di arte drammatica, e chi si occupa specificamente della danza, non si cura in genere dell'arte drammatica e dell'arte musicale.

Se esaminiamo, poi, l'articolo 3 della proposta di legge, ci avvediamo subito che è necessario sopprimerlo, perché non esiste un'analoga disposizione riguardo ai membri del Consiglio Superiore della pubblica istruzione. Dato che l'articolo 23 della legge n. 1477 del 1947 fa parte delle disposizioni generali che riguardano, quindi, sia i membri del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, sia quelli del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti siccome ai membri del Consiglio Superiore non è consentito di essere né candidati né commissari in alcun esame di concorso, non è possibile ammettere che i membri del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti siano candidati, e neppure che siano commissari, perché in qualche caso potrebbero essere giudici di se stessi, fino a quando non si modifichi quella disposizione generale anche per i componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione

Esaminando brevemente i singoli articoli, possiamo osservare che l'articolo 1 configura soltanto in senso lato le varie sezioni. L'articolo 2, poi, le considera particolarmente. E v'è una nota elegiaca in questa legge, giacché è lasciata in pace forse per rispetto dell'antico, la I sezione relativa all'archeologia, la paleontologia e l'etnografia, non essendovi per essa alcuna modifica.

La II sezione rimane di cinque membri, quattro eletti ed uno scelto dal Ministro, così come stabiliva la legge n. 1477 del 1947; quindi, per tale sezione, come ho già detto, la sola modifica apportata è quella relativa all'estensione del diritto di eleggere e di essere eletti anche ai professori delle facoltà di Magistero, su cui credo che siamo tutti d'accordo.

La III sezione viene ad essere composta da sette membri, se ne aumentano cioè due, dei quali uno è designato dal Ministro dei lavori pubblici – e su questo siamo d'accordo per il principio della reciprocità, giacché c'è il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel Consiglio Superiore dei lavori pubblici, mentre l'altro viene scelto dal Ministro della pubblica istruzione. Quanto allo tsudioso di arte sacra, esso già è previsto nella legge n. 1477, per cui non si modifica nulla.

È data poi facoltà al Ministro di designare uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche. Ora, in Italia abbiamo studiosi di architettura o di urbanistica, ma io non sono a conoscenza che esistano studiosi particolarmente versati nelle bellezze naturali o paesistiche In genere chi si occupa di questi problemi è un artista, oppure un critico d'arte, ovvero un architetto o uno studioso di urbanistica. Perciò, dando al Ministro la facoltà di eleggere questo membro, noi possiamo solo augurarci che la scelta cada su una persona veramente competente e capace di comprendere questi problemi.

I maligni suggeriscono che sotto c'è la questione delle aree fabbricabili. Ammetto che dietro vi potrebbero essere tante speculazioni, per cui ribadisco che dovrebbe trattarsi di una persona veramente equilibrata e dotata di sicura capacità di giudizio. Altrimenti ci cacciamo in quel ginepraio di cui vi parlavo...

PRESIDENTE. ... e che suscita di continuo così aspre polemiche e critiche.

MARCHESI. Finché vi sarà Piacentini, il pericolo resta sempre !

GAUDIOSO. A Catania l'Etna non si vede più.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Quanto alla IV sezione, desidero richiamare ancora l'attenzione della Commissione sulla sua composizione, giacché essa, in base alla proposta Franceschini, verrebbe ad avere tre eletti e quattro nominati dal Ministro, in sproporzione con tutte le altre sezioni in cui il numero degli eletti è sempre superiore a quello dei designati. E ciò avverrebbe proprio nel campo delle arti figurative e delle scuole d'arte, che, ripeto, rassomiglia ad un vespaio ed è in continuo fermento. Per ovviare a questo inconveniente, io ho presentato un emendamento del seguente tenore:

Al 3º capoverso sostituire le parole: « di due artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di due studiosi di arte figurativa, scelti dal Ministro » *con le altre*: « di un artista che sia stato invitato a una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa eletti congiuntamente dai professori titolari delle accademie di belle arti e dei licei artistici: di un artista che abbia partecipato almeno ad una mostra internazionale e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro ».

In particolare, faccio osservare che nel testo della proposta di legge si parla « di due artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale », formula estremamente vaga perché sono numerosissime le mostre internazionali che si svolgono anche in piccoli centri. Quindi, una partecipazione configurata in questi termini rappresenterebbe un requisito troppo vago. Senza considerare che avremmo due artisti scelti dal Ministro e due studiosi di arti figurative scelti essi pure dal Ministro. Propongo, quindi, nel mio emendamento che si dica che deve trattarsi di un artista che sia stato invitato ad una o più Biennali del dopoguerra: il che vuol dire, praticamente, tutti gli artisti italiani viventi. Non importa che essi non abbiano partecipato. De Chirico, per esempio, non vi partecipa perché fa la contromostra; Sironi si è rifiutato di partecipare e così Morandi. Ma tutti gli artisti che meritano questo nome sono stati invitati.

Nell'emendamento si dice anche che questo artista ed uno studioso di arti figurative sono eletti dai professori delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, perché in sostanza i professori delle Accademie di belle arti sono gli artisti stessi; e quelli dei licei artistici sono degli studiosi di problemi d'arte od artisti essi stessi; quindi, questi due membri li troviamo in seno a questa scuola. Vengono, invece, scelti dal Ministro un artista che abbia partecipato almeno ad una mostra internazionale, ed uno studioso di arte figurativa.

In sostanza, mentre in base alla proposta di legge il Ministro dovrebbe scegliere due artisti e due studiosi, io propongo che egli designi soltanto un artista ed uno studioso, mentre l'altro artista e l'altro studioso verrebbero eletti dai professori delle Accademie e dei licei artistici. Questa IV sezione verrebbe così ad avere la stessa composizione delle sezioni precedenti, nelle quali il numero degli eletti è superiore a quello dei designati.

Per quanto riguarda, poi il comma successivo relativo alla V sezione, la quale si occupa di musica, arte drammatica e danza, osserviamo che tale sezione verrebbe ad avere tre membri eletti ed uno designato – si potrebbe definirlo di seconda nomina – da parte della commissione artistica dell'Accademia di arte drammatica. Si suppone che la commissione artistica di detta Accademia sia formata con il sistema elettivo· questi eletti verrebbero a designare un loro rappresentante, di modo che la norma democratica, sia pure, per così dire, di seconda mano, è rispettata. Gli altri tre membri verrebbero scelti dal Ministro. Riassumendo, avremmo tre membri eletti, uno designato da una commissione eletta a sua volta, e tre membri scelti dal Ministro.

A questo punto si potrebbe forse notare, con una certa pignoleria, una discrasia con la relazione che accompagna la proposta di legge. Infatti, nella relazione è detto che « tale sezione ha competenza sia su questioni relative all'istruzione musicale che a quella drammatica. Ne consegue che i componenti la sezione, che sono esperti o nell'arte musicale o in quella drammatica, non sono altresì idonei a pronunziarsi su questioni che esulano dalla propria specializzazione ».

Se consideriamo, dopo questa premessa, il quarto capoverso dell'articolo 2, rileviamo che il Ministro può scegliere indifferentemente un esperto nell'arte della danza ovvero nell'arte drammatica, oppure uno studioso di tali arti. Quindi, quella contraddizione che si denunciava nella relazione – che cioè non è possibile che l'arte della danza venga rappresentata da un esperto dell'arte drammatica – viene mantenuta nel testo dell'articolo. A questo punto, io preferirei che l'arte della danza fosse rappresentata da un tecnico specifico della danza.

Quanto all'articolo 3, esso non può essere mantenuto in quanto, come ho già detto, l'articolo 23 della legge n. 1477 rientra nelle disposizioni generali e quindi non può essere modificato solo in una parte.

Con l'emendamento da me proposto, il quale dà maggiori garanzie ed acquieta un poco quel fermento che nasce ogni qual volta si propone di modificare la composizione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione o del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti – emendamento sul quale sono d'accordo con l'onorevole Franceschini – e con la soppressione dell'articolo 3, io ritengo che la proposta di legge possa essere benignamente accolta dalla Commissione.

Non ho altro da aggiungere, poiché credo di essere stato abbastanza concreto nel determinare l'oggetto della legge ed i particolari che la caratterizzano.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua relazione così accurata, e dichiaro aperta la discussione generale.

NATTA. Se nella precedente seduta in sede referente non vi fossero state le comunicazioni che lei, onorevole Presidente, ha fatto in merito ai rapporti tra la nostra e la I Commissione, oggi avrei sollevato una pregiudiziale. Non l'ho fatto proprio in relazione a quelle sue osservazioni, e limito ad un semplice rilievo,

ad una raccomandazione, quella che avrebbe potuto essere diversamente una proposta formale da parte nostra. Il rilievo è che noi ci troviamo a discutere una proposta di legge che modifica, per quello che concerne il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, la legge n. 1477 del 1947 relativa ai Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. Esistono, però, presso la nostra Commissione un disegno di legge ed un'altra proposta di legge che riguardano altre modifiche da apportare alla medesima legge, ed a noi sarebbe sembrato forse più opportuno che la discussione riguardasse l'intera materia, in modo da arrivare ad un provvedimento organico di modifica della legge citata. Anche perché – mi permetto di osservare – il disegno di legge governativo è stato presentato il 4 gennaio 1954, e la nostra proposta di legge l'8 aprile 1954, per cui entrambi i progetti hanno preceduto la proposta di legge ora al nostro esame.

Sono d'accordo che per questa proposta di legge vi sia una maggiore urgenza, e che la materia di essa si differenzia da quella degli altri due progetti di legge, i quali riguardano il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, mentre questa si riferisce al Consiglio Superiore delle antichità e belle arti. Ma, forse, sarebbe stato opportuno che noi con un solo provvedimento esaminassimo la materia nel suo complesso, anche perché è già stato osservato che vi è nella proposta di legge Franceschini un articolo che tocca delle disposizioni generali che forse non è opportuno esaminare oggi, ma che sarebbe stato giusto prendere in considerazione se avessimo abbracciato tutte le diverse modificazioni proposte alla legge del 1947.

Comunque, come ho già annunciato, io non insisto perché sia abbinato l'esame di tutte e tre i progetti di legge che intendono modificare la legge n. 1477. Vogliamo solo raccomandare al Presidente che anche i due progetti di legge relativi al Consiglio Superiore siano discussi e che si arrivi ad un provvedimento di carattere generale, che apporti agli organi consultivi della pubblica istruzione quelle modifiche che l'esperienza compiuta in questi anni ha indicato come necessarie.

Per quel che riguarda il merito della proposta di legge sottoposta al nostro esame, noi concordiamo in sostanza con il provvedimento e con le proposte fatte dal relatore.

PRESIDENTE. Desidero dare un chiarimento. Il disegno di legge governativo è stato presentato da me, allorché ero Ministro della pubblica istruzione. Non so quali siano le idee dell'attuale Governo su quel progetto di legge: devo ritenere che non si desideri mandarlo avanti dal momento che le elezioni al Consiglio Superiore della pubblica istruzione sono state fatte in base alla vecchia legge, di modo che sono stati svuotati di contenuto quel progetto di legge e gli altri analoghi. In questo caso, invece, l'intenzione del proponente è di prevenire con questa legge la formazione del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, che deve ancora aver luogo.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Purtroppo, arriviamo tardi anche in questo caso, perché le elezioni avverranno dopodomani.

NATTA. Ma le ragioni che avevano spinto lei e noi a presentare quei progetti di legge, anche se le elezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione sono già avvenute, ritengo che in parte sussistano, e che quindi ci convenga prendere in esame i due progetti per arrivare almeno in tempo per le future elezioni.

PRESIDENTE. Credevo che le elezioni del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non fossero così imminenti; per questo ho messo all'ordine del giorno la proposta di legge Franceschini: speravo di arrivare in tempo almeno con una deliberazione della Camera.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ringrazio il relatore per la sua accurata preparazione e la diligente relazione. Concordo pienamente con quanto egli ha osservato sui vari articoli della proposta di legge, che abbiamo studiato insieme, raggiungendo l'accordo anche sull'emendamento.

Sull'ultima parte dell'articolo 2, vorrei far osservare che la disposizione per cui il Ministro può scegliere un esperto dell'arte della danza o dell'arte drammatica o uno studioso di tali arti, non è in contraddizione con lo spirito della proposta di legge – anche se effettivamente può sembrare che vi sia una contraddizione quanto alla lettera –. Infatti, data la complessità delle capacità che si richiedono all'esperto di danza, di cui si lamenta appunto la deficienza nell'attuale composizione del Consiglio, è evidente che il Ministro può scegliere anche tra coloro che ufficialmente fanno professione di arte drammatica, perché molto spesso questi registi sono particolarmente competenti nell'arte classica della danza. Vorrei, quindi, se è possibile, che non si insistesse su questo punto, in quanto il Ministro, nella sua scelta discrezionale, deve ispirarsi alle intenzioni della

legge. È, pertanto, evidente che la sua scelta deve cadere comunque sopra un esperto di danza. Che questo esperto, poi, eserciti una professione diversa dal punto di vista pubblico può accadere, ma in ogni caso il drammaturgo o lo studioso devono avere particolare esperienza nell'arte della danza classica, il che accade realmente.

Per quanto concerne le osservazioni fatte dall'onorevole Natta, alle quali ha già risposto il Presidente, noi siamo d'accordo. Desidero solo far osservare che la stessa distinzione che vi è nella legge istitutiva tra Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica e Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, effettivamente autorizza a provvedere separatamente per questo ultimo.

Quanto all'articolo 4 della proposta di legge, si fa osservare che esso non appare giustificato, in quanto alla deroga al principio della *vacatio legis* confermato nell'ultimo comma dell'articolo 73 della Costituzione, si dovrebbe pervenire solo in casi eccezionali e quando appaia evidente un pericolo nel ritardo. Ora, nel caso, – si afferma – non sembra che il funzionamento del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti abbia dal 1947 ad oggi dato luogo ad inconvenienti di tale gravità da giustificare la deroga al principio di cui si è detto.

In sostanza, si rileva che non vi è un'urgenza particolare per fissare la immediata entrata in vigore. Propongo, quindi, di sopprimere questo articolo; la legge entrerà in vigore dopo la consueta *vacatio* di quindici giorni.

MALAGUGINI. Non so se sia opportuno in questo momento il mio intervento. Mi pare di aver sentito il nostro Presidente osservare che gli era sfuggita la immediatezza delle elezioni per il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti. Dal momento che noi stiamo discutendo la legge e – ritengo – stiamo per approvarla, non sarebbe il caso – e mi rivolgo in particolare al rappresentante del Governo – di esaminare l'eventualità di rinviare le elezioni stesse ?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso far presente questo desiderio della Commissione, se è condiviso da tutti.

MALAGUGINI. Se approviamo una legge adesso, sapendo che le elezioni avranno luogo con la vecchia legge, significa svalutare in partenza quella che stiamo per approvare.

PRESIDENTE. Allora bisognerebbe mantenere l'articolo 4.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Evidentemente in tal caso cadrebbe la pregiudiziale.

BADALONI MARIA. Bisogna però vedere se la legge fissa dei termini per l'elezione, per cui questa non può essere rimandata oltre quella data. Ricordo, infatti, che quando abbiamo chiesto di rimandare le elezioni del Consiglio Superiore della pubblica istruzione per poter attendere la riforma dei Corpi consultivi, ciò non è stato accordato, in quanto si diceva che la legge stabiliva che le elezioni non potevano essere rimandate oltre un certo termine.

CARONIA. Vi sono dei termini generici.

PRESIDENTE. La legge conterrà un termine di tre anni, ma non perentorio.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, la quale risponde effettivamente ad un'esigenza sentita di riordinamento di questa materia.

PRESIDENTE. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore delle antichità e belle arti è composto di 31 membri, oltre il Ministro che lo presiede.

È ripartito in cinque sezioni delle quali la prima e la seconda di cinque membri ciascuna, la terza, la quarta e la quinta ciascuna di 7 membri.

La I per l'archeologia, la paleontologia e l'etnografia; la II per l'arte medioevale e moderna; la III per gli edifici monumentali, l'urbanistica e le bellezze naturali; la IV per le arti figurative contemporanee e relative scuole; la V per l'arte musicale, per la drammatica e per la danza e relative scuole ».

Su questo articolo non vi sono emendamenti.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Si potrebbe osservare che la I e la II sezione rimangono invariate, quindi vengono ad avere ciascuna due membri in meno rispetto alle altre. Io non credo che i loro componenti saranno contenti di essere stati trascurati. Comunque per tali sezioni non vi è eccessivo bisogno di un aumento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« I commi 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« La II sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte

medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle facoltà di lettere e delle facoltà di magistero, di due sopraintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro

La III sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della facoltà di ingegneria, di due sopraintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

La IV sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi, di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli istituti e scuole stesse, di due artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di due studiosi di arte figurativa, scelti dal Ministro.

La V sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro, di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro ».

Sarebbe bene discutere e votare questo articolo comma per comma

Sul comma primo non vi sono emendamenti

MARANGONE VITTORIO, *Relatore* La formula è uguale a quella della vecchia legge, salvo l'aggiunta delle facoltà di Magistero a quelle di lettere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

MARANGONE, VITTORIO, *Relatore*. Sul secondo comma, vorrei ancora richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che abbiamo due membri scelti dal Ministro, ed uno designato dal Ministero dei lavori pubblici per il principio della reciprocità. C'è solo da fare una raccomandazione al Ministro per quanto riguarda la scelta dello studioso particolarmente versato nelle bellezze naturali o paesistiche.

FRANCESCHINI FRANCESCO Vale, a questo proposito, l'osservazione che ho fatto per l'Accademia di danza.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Quanto allo studioso di arte sacra, esso deve essere mantenuto, non tanto perché c'è già nella vecchia legge, quanto per l'importanza che l'arte sacra ha in Italia E dal momento che c'è nella vecchia legge la designazione da parte del Ministro, continui pure ad esserci.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo

(*È approvato*)

Al terzo comma il relatore propone di sostituire le parole « di due artisti che abbiano partecipato almeno ad una mostra internazionale, e di due studiosi di arte figurativa, scelti dal Ministro », con le altre: « di un artista che sia stato invitato ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, eletti congiuntamente dai professori titolari delle Accademie di belle arti e dei licei artistici di un artista che abbia partecipato almeno ad una mostra internazionale e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro »

MARANGONE VITTORIO, *Relatore* Su questo comma c'è anche da osservare — prima mi era sfuggito — che si introduce un rappresentante degli istituti o scuole d'arte, che prima non esisteva. E trovo giusta questa aggiunta. Abbiamo delle scuole d'arte, degli istituti d'arte che alle Triennali di Milano hanno fatto sempre una eccellente figura: quest'anno si sono imposti all'attenzione dei critici non soltanto italiani, ma anche stranieri Perché il confine tra artigianato raffinato ed arte, è un confine che spesso sfugge a qualsiasi distinzione Ci sono degli oggetti di artigianato, opera degli allievi ed esposti alla Triennale, che sono veramente delle cose

d'arte, mentre opere fatte dai maestri ed esposte alla Biennale, non sono affatto arte.

È giusto quindi che queste scuole, che sono veramente degne della nostra attenzione e della nostra comprensione, abbiano i loro rappresentanti, che a loro volta sono degli artisti.

Insisto poi perché sia approvato il mio emendamento, proprio perché non vi sia sproporzione tra questa sezione e le altre, giacché, in base al testo della proposta di legge, essa verrebbe ad avere tre membri eletti e quattro scelti dal Ministro; e scelti, per di più, con una formula troppo generica. Lasciamo al Ministro la designazione di un artista e di uno studioso, e facciamo eleggere un artista ed uno studioso dai professori delle Accademie e dei licei. Questi, in sostanza, eleggerebbero non soltanto il loro rappresentante, ma anche un artista ed uno studioso. Sarebbe stato più opportuno che gli artisti eleggessero il loro rappresentante, ma sappiamo che questo in pratica non è possibile: non sappiamo dove gli artisti vivono, non abbiamo il loro indirizzo, non esiste un albo nazionale degli artisti: essi sono sparsi dappertutto e, se per caso ne rimane fuori uno, nasce un vespaio. I professori delle Accademie e dei licei, invece, sono configurati come tali, e sono già elettori in quanto scelgono un loro rappresentante.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Sull'emendamento proposto dal relatore devo osservare che in questo modo si attribuisce ad uno dei corpi elettorali un potere assai più esteso di quello attribuito agli altri, poiché la stessa fonte finisce per eleggere ben quattro componenti della sezione, cioè un numero di membri tale da determinare automaticamente l'orientamento della sezione stessa. Questo mi pare il difetto maggiore dell'emendamento. Quindi, la mia prima proposta sarebbe di lasciare le cose come stanno. Ma siccome la stessa obiezione potrebbe essere fatta al testo della proposta di legge, che lascia al Ministro la nomina di quattro membri, si potrebbe trovare una formula di contemperamento, o attuando un solo spostamento, invece dei due proposti dal relatore, in maniera che si attenuerebbe lo squilibrio che è stato rilevato, oppure, qualora si volessero mantenere i due spostamenti, trovare una diversa origine elettiva, che potrebbe essere costituita dai professori titolari di storia dell'arte delle Università, che qui non figurano nella determinazione dei rappresentanti, e che invece potrebbero essere introdotti come terza fonte elettiva per i due membri – uno studioso e un artista – la cui scelta il relatore intende attribuire, sottraendola al Ministro, ai professori titolari delle Accademie di belle arti e dei licei artistici, i quali hanno già la possibilità di eleggere due loro rappresentanti.

Riassumendo, io propongo o che resti il testo come è; o che sia attribuita ai professori delle Accademie di belle arti e dei licei artistici l'elezione soltanto di uno dei due artisti o di uno dei due studiosi; oppure, se si vogliono far eleggere uno studioso ed un artista, che la loro elezione sia attribuita ai professori di storia dell'arte nelle Università italiane

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo prendere in considerazione le osservazioni del rappresentante del Governo, che hanno un certo peso. Non è possibile lasciare l'articolo come è, in quanto ciò determinerebbe una sproporzione rispetto alle altre sezioni, e ci metterebbe in un guaio veramente grosso. Perciò io propongo questa soluzione. Siccome ci sono già un rappresentante delle Accademie di belle arti, un rappresentante dei licei artistici ed un rappresentante eletto dai professori degli istituti d'arte o scuole d'arte, noi potremmo far eleggere uno studioso d'arte dai professori di storia dell'arte delle Università, lasciando al Ministro la scelta di due artisti – poiché in questo campo sarebbe difficilissimo procedere a delle elezioni – e di uno studioso di storia dell'arte. Avremmo così la stessa proporzione che vi è nelle altre sezioni.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Io sarei d'accordo.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Come ha già osservato il rappresentante del Governo, con l'emendamento che io avevo proposto, i professori delle Accademie e dei licei artistici eleggerebbero, una volta, il proprio rappresentante, e, un'altra volta, uno studioso ed un artista. Per essere più obiettivi, io propongo che il mio emendamento sia modificato come segue: « di uno studioso di arte figurativa eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università: di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra, e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro ».

PRESIDENTE. Quindi il testo definitivo di questo comma sarebbe il seguente:

« La IV sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di un rappresentante dei licei artistici, eletti

congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli istituti stessi; di un rappresentante degli degli istituti o scuole d'arte, eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli istituti e scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università; di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra, e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro».

PITZALIS. Mi sorge un dubbio. Qui ci troviamo in un settore specifico dell'arte; infatti, la IV sezione si occupa delle arti figurative contemporanee e relative scuole. Si tratta di scuole di grado inferiore: scuole per la ceramica, per il corallo e per tutte quelle arti figurative per cui vi è questa particolare organizzazione. Ora noi dobbiamo provvedere a nominare i loro rappresentanti. È giusta la fonte ? Vale a dire: è giusto che siano i professori universitari di storia dell'arte a designare i rappresentanti per questo settore particolare ? Mi sembra di no – e con ciò non voglio certo mancare di riguardo a tali professori – Noi creiamo una fonte di rappresentanza che non ha nulla a che fare con le scuole di arte figurativa. Se guardiamo bene, è così. Indubbiamente tutta l'arte è collegata, tutte le attività artistiche sono collegate Ma qui si tratta di dare un rappresentante specifico, e questo rappresentante specifico lo può manifestare soltanto quel tipo di scuola, oppure il Ministro che può essere l'interprete di quel tipo di scuola; ma non il settore universitario, che sta su un piano troppo superiore, al di fuori di queste attività pratiche. Perché le scuole d'arte figurativa – non gli istituti – non sono scuole di attività artistica nel senso più ampio della parola; sono scuole di attività pratica, dalle quali escono gli artisti dell'arte minore, per il corallo, per la ceramica e per le altre attività del genere. Perciò mi sembra che noi sottilizzando inseriamo una fonte di rappresentanza che è estranea alla categoria. O lasciamo a questa il potere di eleggere il proprio rappresentante, oppure diamo tale facoltà al Ministro che può interpretare le esigenze della categoria: ma non possiamo attribuirla ai professori universitari, che esprimeranno sempre un rappresentante che rientra in quelle forme tipiche di cultura superiore. Ed è logico che sia così. Questo è il mio dubbio

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Vorrei chiarire all'amico Pitzalis che nella proposta di legge si parla di due studiosi di arte figurativa in genere, e quindi dalla più elevata alla più modesta, i quali devono essere scelti dal Ministro. Noi proponiamo, invece, che uno dei due studiosi, dei due critici d'arte sia eletto dai professori di storia dell'arte delle Università, per eliminare lo squilibrio che si determinerebbe qualora quattro membri venissero scelti dal Ministro e soltanto tre fossero eletti. Le Accademie hanno già il loro rappresentante, così i licei artistici e le scuole ed istituti d'arte. Ma uno dei due studiosi, anziché essere scelto dal Ministro, viene nominato dai professori di storia dell'arte dell'Università. Quindi, non si invade il campo di nessuno.

FRANCESCHINI FRANCESCO. A meno che non si voglia sdoppiare il rappresentante assegnato agli istituti e scuole d'arte: in tal caso gli istituti d'arte eleggerebbero regolarmente il loro rappresentante, e le scuole d'arte, che hanno effettivamente carattere pratico e specifico, il loro. Questa, se non erro, era l'idea iniziale del relatore.

Così verrebbe accolta anche l'istanza del Governo, che sostanzialmente non è tanto quella di attribuire ai professori universitari l'elezione di questo membro, quanto di mantenere l'equilibrio.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Io sarei d'accordo. Per me l'importante è che non si verifichi quello squilibrio che si avrebbe qualora fossero quattro i membri scelti dal Ministro e tre gli eletti.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei far osservare che la distinzione fra istituti e scuole d'arte è talmente tenue che non ha senso la costituzione di due corpi elettivi distinti, per le scuole d'arte e per gli istituti d'arte. La distinzione sarebbe se mai più valida tra i licei artistici e le Accademie di belle arti. Invece, un corpo elettivo costituito dai professori di storia dell'arte che sono professori i quali si intendono anche dell'arte contemporanea, rappresenta una fonte molto più competente, e tale da poter costituire anche un'effettiva integrazione del Consiglio Superiore.

Prego pertanto, la Commissione di accettare l'emendamento dell'onorevole Marangone così come è stato modificato.

FABRIANI. Rilevo però che c'è una profonda differenza tra istituti e scuole d'arte.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Poiché si tratta di studiosi di arte figurativa, effettivamente si entra in un campo di critica

d'arte e non di arte applicata; ed allora, sul piano della critica d'arte, è più competente un'accolta di insegnanti di grado superiore universitario. Qui si tratta di studiosi, cioè di critici, non di artisti. Ritiro, pertanto, la proposta che avevo avanzato ed accetto l'emendamento Marangone che è accolto anche dal Governo.

PITZALIS. Insisto ancora sulla mia proposizione. Tengo a dichiarare anzitutto che vi è una differenza sostanziale tra istituti e scuole d'arte. Il diploma di istituto d'arte è una cosa; la licenza di scuola d'arte è un'altra: questa avvia all'esercizio professionale artistico puro e semplice in materie varie, mentre il diploma di istituto d'arte dà la possibilità di accedere anche ai concorsi particolari.

Ma vi è un'altra considerazione da fare. Nel Consiglio Superiore si elegge il rappresentante in genere di quelli che sono gli interessi degli istituti e scuole. Il Consiglio Superiore è formato appunto per la tutela di questi particolari interessi. Qui ci troviamo di fronte alle scuole d'arte che non sono istituti d'arte, che non hanno nulla a che vedere con questi, perché il loro è un indirizzo eminentemente pratico. Per esempio, la scuola d'arte di Civitacastellana per la ceramica è formata da maestranze. È vero che coloro i quali sono forniti di cultura superiore possono avere maggiore capacità nel giudicare; ma in questo caso la questione è diversa: si tratta di esprimere una rappresentanza perché faccia parte del Consiglio Superiore, si tratta di scegliere persone che siano le più vicine, non quanto a cultura, ma quanto a comprensione di capacità, a questi elementi. Ecco perché in questa IV sezione non si parla mai di professori di Università, ma di elementi che rappresentano questi interessi. Quando il Ministero ha ritenuto di porre professori di Università o uomini di capacità superiore a rappresentare costoro, l'ha fatto: ma qui no. Ha voluto qui che le categorie, oppure il Ministero, esprimessero le persone che potessero meglio rappresentare e tutelare i loro interessi.

Questo è il mio concetto. Non ho nessuna obiezione da fare su quello che la Commissione vorrà decidere, ma mi pare che l'osservazione da me fatta sia aderente alla realtà ed agli interessi della categoria.

PRESIDENTE. Onorevole Pitzalis, le sue osservazioni si concretano in un emendamento?

PITZALIS. Io ho voluto soltanto sottoporre alla Commissione una mia considerazione.

PRESIDENTE. Pongo, quindi, in votazione il 3° comma con l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Marangone, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Sul quarto comma non vi sono emendamenti

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Si potrebbero sopprimere le parole « o di arte drammatica », lasciando soltanto « un esperto nell'arte della danza o uno studioso di tale arte ».

FRANCESCHINI FRANCESCO. Lasciamo il testo come è, per analogia con quanto abbiamo stabilito riguardo alla III sezione.

MARANGONE VITTORIO, *Relatore*. Va bene, rimettiamo alla scelta al Ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo 2 che risulta del seguente tenore:

« I comma 2°, 3° 4° e 5° dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, sono sostituiti dai seguenti:

« La II Sezione è composta di due professori universitari di ruolo di storia dell'arte medioevale e moderna, eletti dai professori di ruolo delle Facoltà di lettere e delle Facoltà di magistero, di due sopraintendenti alle gallerie o ai monumenti e alle gallerie provenienti dal ruolo degli ispettori, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, di uno studioso di storia dell'arte, scelto dal Ministro.

La III Sezione è composta di due professori universitari di ruolo, eletti dalle facoltà di architettura, o nel proprio seno o tra i professori di ruolo di architettura generale o tecnica della Facoltà di ingegneria; di due sopraintendenti ai monumenti o ai monumenti e alle gallerie, provenienti questi ultimi dal ruolo degli architetti, eletti dal personale di gruppo *A* del ruolo dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità; di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; di uno studioso particolarmente versato nei problemi concernenti le bellezze naturali o paesistiche, o di uno studioso di architettura o di urbanistica, e di uno studioso di arte sacra, scelti dal Ministro.

La IV Sezione è composta di un rappresentante delle Accademie di belle arti e di

un rappresentante dei licei artistici, eletti congiuntamente dai professori titolari, tra il personale direttivo e insegnante di ruolo degli Istituti stessi; di un rappresentante degli Istituti o Scuole d'arte eletto tra il personale di ruolo direttivo e insegnante degli Istituti d'arte, da professori e direttori di ruolo degli Istituti e Scuole stesse; di uno studioso di arte figurativa, eletto dai professori titolari di storia dell'arte nelle Università; di due artisti che siano stati invitati ad una o più Biennali del dopoguerra e di uno studioso di arte figurativa, scelti dal Ministro.

La V Sezione è composta di un direttore e di due professori di ruolo dei Conservatori di musica, congiuntamente eletti dai direttori e dai professori di ruolo dei Conservatori e di due compositori o interpreti musicali, estranei ai Conservatori, scelti dal Ministro, di un rappresentante dell'Accademia di arte drammatica designato dalla Commissione artistica della detta Accademia, e di un esperto nell'arte della danza o dell'arte drammatica o da uno studioso di tali arti, scelto dal Ministro ».

(*È approvato*)

Do lettura dell'articolo 3:

« Il comma 3° dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri non possono prendere parte, in qualità di candidati, ai concorsi banditi dall'Amministrazione della pubblica istruzione, né possono partecipare, in qualità di commissari, a concorsi banditi dalla stessa Amministrazione e concernente materie che rientrino, comunque, nella competenza specificamente attribuita al corpo consultivo al quale essi appartengono ».

Per l'articolo 3 c'è un emendamento soppressivo del relatore

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(*Non è approvato*).

L'articolo è pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 4:

« La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Su tale articolo c'era una proposta soppressiva dell'onorevole Franceschini, peraltro non concretata in emendamento formale.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Ritiro la proposta se il Governo ci assicura che farà un tentativo perché si rimandino le elezioni. In tal caso, infatti, è evidente l'urgenza della legge.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo farà questo tentativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, che diventerà articolo 3.

(*È approvato*)

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta

Si riprende l'esame del disegno di legge n. 1157.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Prego l'onorevole Rosini di esprimersi in merito agli emendamenti da lui presentati e sui quali non abbiamo ancora avuto alcun parere da parte della IV Commissione.

ROSINI. Nonostante mi sia interessato presso il Presidente della Sottocommissione competente, non è stato possibile alla Sottocommissione stessa riunirsi ieri, e la questione è stata posta all'ordine del giorno di domani. Io non voglio assumermi la responsabilità di ritardare l'approvazione di un provvedimento che è particolarmente urgente. Ma per il fatto che nella scorsa seduta non mi è stato possibile illustrare gli emendamenti da me proposti, non vorrei aver dato ai colleghi della VI Commissione l'impressione che non mi sia reso conto dell'urgenza del provvedimento e delle conseguenze che la presentazione degli emendamenti portava. Vorrei quindi illustrarli brevemente, riservandomi di ritirarli se la Commissione riterrà di non poter deliberare sugli emendamenti senza il parere della IV Commissione.

PRESIDENTE. Continui pure nella sua esposizione, ma desidero farle osservare che sulla votazione di questi emendamenti decide la Presidenza, non la Commissione. Il fatto che io le lasci illustrare gli emendamenti senza aver avuto il parere della IV Commissione, non significa che io li metta in votazione se lei li mantiene, giacché debbo avere in proposito il parere della IV Commissione

ROSINI. Onorevole Presidente, io posso ritirare i miei emendamenti, a condizione che resti agli atti la ragione per cui li ritiro.

PRESIDENTE. Il suo intervento rimarrà a verbale.

ROSINI. Io ho presentato questi emendamenti nella convinzione, che ancora mantengo, che essi non comportino una maggiore spesa. La IV Commissione, dando il suo parere favorevole al disegno di legge presentato dal Governo con l'emendamento relativo all'articolo 1 che già è stato approvato dalla VI Commissione, ha inteso dare il suo parere favorevole nei limiti di una determinata spesa, cioè per l'assunzione da parte dello Stato di un determinato onere finanziario. Ora, con la presentazione di questi miei emendamenti non si è inteso aumentare una spesa, né diminuire un'entrata. A mio avviso, la VI Commissione avrebbe potuto e potrebbe entrare nel merito della questione che forma oggetto degli emendamenti, senza il parere della IV Commissione.

Infatti, la portata degli emendamenti che del resto sono stati illustrati in discussione generale dall'onorevole Pino, è la seguente: l'istituzione di 85 cattedre di ruolo porta come conseguenza la soppressione di 85 incarichi. Pertanto, qui non si tratta di deliberare una nuova spesa per l'istituzione dei quaranta nuovi posti di ruolo di assistente da me proposti: ma la VI Commissione deve decidere se la spesa già deliberata non possa più utilmente impiegarsi per l'istituzione di quaranta nuovi posti di ruolo di assistente, anziché per il mantenimento di 85 incarichi, che, a mio avviso, si rendono assolutamente superflui in seguito alla istituzione di 85 nuove cattedre.

Concludo, pregando l'onorevole Presidente di interpellare la Commissione su questo punto; se cioè essa ritenga che gli emendamenti comportino davvero una maggiore spesa. In caso affermativo, io ritiro gli emendamenti per non ritardare l'approvazione del disegno di legge. Se si ritenesse, invece, di seguire quella che è la nostra interpretazione sulla portata di quegli emendamenti...

PRESIDENTE. Le ho già detto che il giudizio sulla necessità del parere della IV Commissione è un giudizio che deve dare il Presidente, non la Commissione. Quindi, se lei mantiene gli emendamenti, dobbiamo attendere il parere della IV Commissione perché si tratta di una questione in cui occorre tassativamente attendere il parere della IV Commissione, se siamo in sede legislativa. Se fossimo, invece, in sede referente, potremmo anche passarci sopra, dato che in Assemblea si potrebbe riprendere la questione.

ROSINI. Ritiro gli emendamenti, posto che la Presidenza, dichiarando che compete soltanto a lei giudicare se gli emendamenti comportino o meno un onere finanziario, si assume la responsabilità di rimandarli alla IV Commissione senza che la Commissione si sia pronunciata, e in sostanza viene essa a decidere sul merito.

PRESIDENTE. Non è questo il modo di porre il problema. Questo mi induce a rinviare la discussione, giacché non posso accettare una tesi del genere, che, cioè, rimettere questi emendamenti alla IV Commissione sia una decisione arbitraria.

ROSINI. Mi concederà, onorevole Presidente, che io possa non essere d'accordo con lei! Siccome lei è il Presidente, decide. Io, in conseguenza della sua decisione, ritiro gli emendamenti, ma devo dichiarare che lo faccio in conseguenza della sua decisione.

PRESIDENTE. Io chiedo alla Commissione di accettare il mio punto di vista. Non posso accettare il tentativo di riversare su di me il fatto che io difenda il Regolamento

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Devo far presente alla Commissione che il ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge può avere la conseguenza di rendere impossibile per il corrente anno accademico i concorsi per le nomine dei titolari delle cattedre che vengono istituite, giacché siamo ormai molto vicini alla scadenza.

VISCHIA. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Questa legge è veramente urgente. Vengono pressioni da tutte le Università perché essa sia rapidamente approvata. Quindi, invoco il Presidente di voler superare ogni difficoltà perché si possa andare avanti nella discussione ed approvare la legge.

PRESIDENTE. Onorevole Rosini, lei ritira gli emendamenti?

ROSINI. Ho già dichiarato che li ritiro, ed ora lo confermo. Essendo stati ritirati gli emendamenti, ovviamente cade ogni necessità di sentire la IV Commissione

PRESIDENTE. Allora, possiamo procedere all'esame dell'articolo 2, di cui do nuovamente lettura:

« A decorrere dall'anno accademico 1954-1955, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il contributo statale annuo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, è aumentato di annue lire 60 000.000.

La predetta somma è annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-55; il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, e cioè di lire 40.000.000 ».

Non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*.

Do lettura degli articoli 4 e 5

ART. 4.

Alla spesa annua complessiva di lire 144.500.000, inerente all'istituzione dei posti di cui all'articolo 1 della presente legge, verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55 e per gli esercizi successivi, concernenti gli stipendi e le indennità previsti per i professori di ruolo delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

ART. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, per l'importo di lire 147.000.000 risultanti a carico dell'esercizio finanziario 1954-55, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

Su questi due articoli c'è un emendamento sostitutivo proposto dalla IV Commissione:

« *Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:*

« All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 2 e 3, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'articolo 1, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso ».

Si è osservato nella passata seduta, a proposito della copertura, che se diminuisse il provento dei tabacchi, diminuirebbe anche il finanziamento. Vorrei tranquillizzare la Commissione rilevando che il finanziamento sui tabacchi è solo per quest'anno; per gli anni successivi la spesa diventa obbligatoria, indipendentemente dal gettito di qualsiasi imposta. Possiamo, quindi, utilizzare senza preoccupazioni il fumo per la scienza.

Pongo in votazione il nuovo testo degli articoli 4 e 5 proposto dalla IV Commissione che diverrá articolo 4.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Esso diverrá articolo 5.

Restano ora da esaminare gli ordini del giorno. Due di essi hanno contenuto analogo, quello che porta la firma mia e degli onorevoli Marchesi e Pino, e l'altro sottoscritto dagli onorevoli D'Ambrosio, Caronia, Trabucchi e Moro.

Infatti, l'ordine del giorno da me presentato è del seguente tenore:

« La VI Commissione permanente della Camera dei deputati,

in occasione della discussione del disegno di legge sull'integrazione degli organici dei professori e degli assistenti universitari,

invita il Governo

a predisporre, con urgenza, un progetto di legge per l'aumento del numero dei tecnici ed inservienti universitari ».

L'altro suona in questi termini:

« La VI Commissione permanente della Camera dei deputati,

discutendo la legge sulla integrazione degli organici dei professori e assistenti universitari,

riconoscendo la grande importanza e lo sviluppo delle discipline, specialmente scientifiche, e la insufficienza dei tecnici e degli assistenti universitari necessari a far funzionare i laboratori,

auspica che il Governo presenti un disegno di legge che aumenti il numero degli assistenti e dei tecnici e fissi su nuove basi lo stato giuridico delle categorie predette ».

Io penso che si potrebbero fondere i due ordini del giorno in uno solo, in modo che vi sia un'approvazione unanime. Per fare questo è necessario aggiungere al primo testo il concetto finale del secondo ordine del giorno.

TRABUCCHI. Rilevo anche che, mentre nel primo si parla di tecnici ed inservienti universitari, nel secondo si parla di tecnici ed assistenti universitari. Quindi si dovrebbe dire: « assistenti, tecnici ed inservienti universitari ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno verrebbe quindi ad essere così formulato:

« La VI Commissione permanente della Camera dei Deputati,

in occasione della discussione del disegno di legge sull'integrazione degli organici dei professori e degli assistenti universitari

invita il Governo

a predisporre, con urgenza, un progetto di legge per l'aumento del numero degli assistenti, dei tecnici ed inservienti universitari e che fissi su nuove basi lo stato giuridico delle categorie predette ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Caronia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente della Camera dei Deputati,

in occasione della discussione del disegno di legge sull'integrazione degli organici dei professori e degli assistenti universitari,

fa voti

perché sia stabilito per legge che ad ogni materia fondamentale sia assegnato un posto di ruolo, aumentando adeguatamente l'organico dei professori universitari ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Accetto quest'ordine del giorno come raccomandazione perché evidentemente è una cosa difficile a farsi.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno viene accettato dal Governo come raccomondazione. non occorre porlo in votazione.

Gli onorevoli Pino, Marchesi, Cavallotti, Lozza, Natta, Marangone Vittorio, Malagugini, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente della Camera dei Deputati,

in occasione della discussione del disegno di legge relativo all'integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,

fa voti

affinché al più presto il Parlamento venga investito del problema relativo all'annosa aspirazione degli assistenti universitari di vedere regolamentati su base nazionale i loro concorsi e di vedere riconosciuto e sancito giuridicamente il diritto al trasferimento ».

PINO. Già nella scorsa seduta ho esposto la questione in modo tale da suscitare, ritengo, un'idea chiara. Ritorno brevemente sull'argomento perché nella passata seduta il Ministro affacciò delle riserve, facendo presente che in ogni caso occorre tutelare e garantire il prestigio del titolare di cattedra, del direttore di Istituto, il quale deve premunirsi; e di norma questo è possibile solo se egli ha alle sue dipendenze o, per meglio dire, come collaboratore, un assistente che goda la sua fiducia. Su questo dato fondamentale noi siamo perfettamente d'accordo. Né l'ordine del giorno vuole in alcun modo modificare questa situazione di fatto. Anzi, si vuole con esso introdurre la possibilità di investire il Parlamento della regolamentazione di questa così delicata materia, da un lato lasciando integra la figura del direttore di Istituto, del professore titolare di cattedra, dall'altro dando all'assistente ed anche al professore la possibilità di ovviare a tanti inconvenienti – che in pratica tutti abbiamo più volte riscontrato, e che sono stati lamentati da più parti – attraverso il diritto al trasferimento. In altri termini, si verrebbe ad eliminare quelle situazioni incresciose che spesso si creano in certi istituti dove subentrano degli elementi di incompatibilità o per dissensi nel campo scientifico, o per diverse

concezioni nell'impostare il lavoro di ricerca tra il professore e l'assistente.

Con la regolamentazione su base nazionale dei concorsi, non si vuole sottrarre l'assistente all'autorità del direttore di Istituto; e a questo proposito riconosciamo che si è fatto un passo avanti con le ultime disposizioni legislative le quali garantiscono in certo modo, ma non del tutto, la figura dell'assistente. Vogliamo, invece, far presente con questo voto la necessità che, attraverso la regolamentazione su base nazionale, quello che il Ministro temeva, e cioè la possibilità di perdere l'assistente, si traduca in un fatto positivo poiché attraverso tale regolamentazione ed il riconoscimento del suo diritto al trasferimento, l'assistente ha la possibilità di formarsi un'esperienza; mentre si potrebbe ovviare a molte situazioni di disagio.

Come ultimo rilievo, aggiungo che anche nella legge attuale, per garantire il prestigio del professore nei riguardi dell'assistente, vi è quella disposizione per cui un assistente il quale entro dieci anni, se non sbaglio, non consegua la libera docenza, perde il posto di assistente. Basterebbe questo per garantire sia la serietà e l'alto livello della ricerca scientifica e della vita universitaria in genere, sia il non protrarsi di incresciose situazioni di fatto.

Sottopongo quindi all'attenzione della Commissione quest'ordine del giorno, sicuro del suo accoglimento.

TRABUCCHI. L'onorevole Pino ha affermato che oggi i concorsi per assistente non sono su base nazionale. In effetti, tutti i concorsi che vengono banditi per un posto di assistente sono fatti per una determinata cattedra, ma possono concorrervi gli aspiranti di qualsiasi sede. I concorsi vengono regolarmente pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e possono parteciparvi tutti: non si tratta, quindi, di concorsi interni.

L'onorevole Pino forse desidera tornare alla vecchia legge, per la quale si espletavano a Roma i concorsi con determinate commissioni nazionali, ma non so se sia vantaggioso tornare alla vecchia legge. Infatti, di solito, il titolare della cattedra che ha disponibile un posto di assistente desidera rendersi personalmente conto degli elementi che aspirano a diventare suoi assistenti. Pertanto, l'attuale legislazione, la quale prevede la possibilità di concorsi nazionali fatti per una determinata cattedra e prevede altresì l'immissione nella commissione giudicatrice del professore interessato, l'attuale legislazione – dico – mi sembra in fondo più aderente al nostro intendimento e cioè che il professore possa conoscere e scegliersi il proprio assistente.

D'altra parte, oggi esiste per gli assistenti la possibilità di farsi trasferire da una sede all'altra, ma se noi introduciamo l'espressione «il diritto al trasferimento» entriamo in un'ordine di idee diverso e questo complicherebbe la situazione, generando nuovamente quelle incongruenze cui ha accennato l'onorevole Ministro nella scorsa seduta. Perciò sarebbe più opportuno usare, in luogo della dizione «il diritto al trasferimento», l'altra «la possibilità del trasferimento».

Per questi motivi, pur convenendo sulla opportunità che i concorsi per assistenti siano su una base più larga, non aderisco alla formulazione dell'ordine del giorno Pino.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'onorevole Pino ha già accennato che il Ministro, nella scorsa seduta, aveva espresso alcune riserve sulla piena accettazione dell'ordine del giorno. Queste riserve e perplessità sono confermate anche da quanto ha detto testé l'onorevole Trabucchi. Pertanto, a nome del Governo, posso dire soltanto che il Governo studierà questo problema per sistemare su nuove basi giuridiche la situazione degli assistenti, nell'intento di sodisfare le varie esigenze in maniera più completa. Tuttavia, in questo momento non posso assumere impegni precisi perché la materia è delicata e presenta aspetti contrastanti.

PINO. Noi non ci nascondiamo la delicatezza della materia, ma nulla vieta che in sede di elaborazione e di studio del meccanismo legislativo, si adottino le formule più adatte per contemperare le varie esigenze.

Al collega Trabucchi desidero osservare che una cosa è parlare di concorsi su basi nazionali, altra cosa di concorsi come sono espletati attualmente, con riferimento a quel determinato posto per quella università. La differenza è così chiara che mi esime dal precisarla ulteriormente. Non abbiamo difficoltà a sostituire all'espressione «diritto al trasferimento», l'altra «possibilità del trasferimento». L'importante è che sia chiaro lo spirito che ci ha animato nel formulare questo ordine del giorno, che vuole esprimere un voto affinché il Parlamento al più presto affronti la questione nei modi più opportuni per contemperare le opposte esigenze.

PRESIDENTE. Il Governo, in sostanza, ha accettato l'ordine del giorno a titolo di raccomandazione e ha promesso di porre allo studio la questione.

PINO. In tal caso non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. L'ultimo ordine del giorno è quello dell'onorevole Trabucchi:

« La VI Commissione permanente della Camera dei Deputati,

discutendo il disegno di legge sull'integrazione degli organici dei professori e degli assistenti universitari,

fa voti

che nella difficile distribuzione dei nuovi posti di ruolo, si tenga particolare conto delle esigenze delle facoltà scientifiche: e ciò in ordine ad uno dei compiti essenziali delle Università italiane che è quello di contribuire al progresso della ricerca ».

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta a titolo di raccomandazione.

TRABUCCHI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (1157):

Presenti e votanti 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli. . . . 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della seguente proposta di legge:

FRANCESCHINI FRANCESCO ed altri: «Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione (Consiglio superiore delle antichità e belle arti) » (1020):

Presenti e votanti . . . 37
Maggioranza 19
Voti favorevoli. . . . 37
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavallotti, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Fabriani, Galati, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Marzano, Mazza, Montanari, Natta, Nicosia, Perdonà, Pino, Pitzalis, Romanato, Rosati, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Titomanlio Vittoria, Trabucchi, Villelli, Vischia.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI